

Bruxelles, 13 maggio 2022
(OR. fr, en, de)

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0349(COD)**

**8927/22
ADD 1**

**CODEC 662
ENFOPOL 246
SIRIS 49
COPEN 176
SCHENGEN 48
IXIM 114**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazioni

Dichiarazione dell'Austria

L'Austria concorda con il regolamento che modifica il regolamento (UE) 2016/794 relativo a Europol in considerazione dell'importante ruolo svolto da Europol nella lotta contro la criminalità e del suo sostegno agli Stati membri a tale riguardo.

L'Austria osserva tuttavia anche che il regolamento, ottenuto quale risultato di un compromesso politico, non ha permesso di dissipare le preoccupazioni fondamentali dell'Austria in materia di protezione dei dati e risulta inadeguato anche per quanto riguarda le esigenze in materia di protezione dei dati sollevate dal Garante europeo della protezione dei dati. Tali preoccupazioni riguardano, in particolare, i lunghi periodi di conservazione in relazione al trattamento di dati personali non categorizzati (articolo 18, paragrafo 6 bis), la possibilità di avviare il trattamento dei dati prima della scadenza del periodo di consultazione (articolo 39, paragrafo 3) nonché i lunghi periodi di conservazione previsti dalle disposizioni transitorie (articoli 74 bis e 74 ter).

Dichiarazione del Lussemburgo

Il Lussemburgo voterà a favore della proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione.

Dall'avvio dei negoziati ci siamo adoperati per raggiungere un equilibrio tra le esigenze operative di Europol, da un lato, e i requisiti in materia di protezione dei dati personali, dall'altro.

È alla luce di questa posizione di principio che il Lussemburgo deplora i lunghi periodi di conservazione dei dati non categorizzati di cui all'articolo 18, paragrafo 6 bis, all'articolo 74 bis e all'articolo 74 ter.

Dichiarazioni della Commissione

Dichiarazione della Commissione sull'attuazione del meccanismo che consente a Europol di effettuare segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen

Nell'ambito della valutazione che la Commissione effettuerà a norma dell'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/794, tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento che modifica il regolamento (UE) 2016/794, la Commissione riferirà in merito all'impatto operativo del nuovo meccanismo istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera r), del regolamento (UE) 2016/794.

Nell'ambito di tale meccanismo Europol può proporre agli Stati membri, sulla base di dati ricevuti da paesi terzi o da organizzazioni internazionali, di inserire nel sistema d'informazione Schengen, nell'interesse dell'Unione, segnalazioni di informazioni su persone implicate in reati di terrorismo, criminalità organizzata o forme gravi di criminalità. La Commissione effettuerà tale valutazione sulla base delle relazioni che Europol presenterà sulle proposte di segnalazione nel sistema d'informazione Schengen e sulle segnalazioni successive inserite dagli Stati membri nel sistema d'informazione Schengen.

Dichiarazione della Commissione sulle relazioni tra Europol e la Procura europea

Secondo la Commissione, le disposizioni sulle relazioni tra Europol e la Procura europea (EPPO), di cui all'articolo 20 bis del regolamento (UE) 2016/794, non possono limitare gli obblighi a carico di Europol derivanti dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio e devono pertanto essere interpretate e applicate conformemente a quest'ultimo articolo.

Dichiarazione della Commissione sulle disposizioni relative alla cooperazione di Europol con i paesi terzi

Per quanto riguarda le norme sulla cooperazione di Europol con i paesi terzi, la Commissione osserva che qualsiasi trasferimento di dati personali da Europol a un paese terzo sulla base di uno "strumento giuridicamente vincolante" richiede un accordo internazionale ai sensi dell'articolo 218 del trattato, come già previsto all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/794. La Commissione osserva inoltre che qualsiasi trasferimento di dati personali da Europol a un paese terzo sulla base di una valutazione di garanzie adeguate da parte di Europol deve soddisfare i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea¹, obbligando pertanto Europol a concludere che il livello di protezione dei dati nel paese terzo fornisce un'equivalenza essenziale in termini di protezione dei dati. Consentire i trasferimenti di dati sulla base di tale valutazione senza che sia necessario il consenso preliminare del Garante europeo della protezione dei dati, come previsto all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/794, comporta il rischio di un successivo intervento del Garante sulla base di una valutazione divergente delle garanzie in materia di protezione dei dati e potrebbe pertanto incidere negativamente sulla cooperazione nell'attività di contrasto.

¹ Parere 1/15, *Accordo PNR UE-Canada*, EU:C:2017:592 (26.7.2017); sentenza del 6 ottobre 2015, *Schrems*, C- 362/14, EU:C:2015:650; sentenza del 16 luglio 2020, C- 311/18, *Schrems II*, EU:C:2020:559.

Dichiarazione della Commissione sul rafforzamento della cooperazione Europol-Interpol

La Commissione ricorda che nei negoziati in corso per un accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-INTERPOL) e in linea con le direttive di negoziato impartite dal Consiglio², essa cerca di rafforzare la cooperazione tra Europol e Interpol, tenendo conto degli ultimi sviluppi nella lotta contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità organizzata a livello transfrontaliero e transnazionale, nonché delle attuali esigenze operative e del mandato di Europol. La Commissione cerca di garantire, in linea con le direttive di negoziato impartite dal Consiglio³, che l'accordo fornisca la base giuridica per autorizzare Europol ad accedere alle pertinenti banche dati Interpol per lo svolgimento dei suoi compiti.

² Decisione (UE) 2021/1312 del Consiglio del 19 luglio 2021 che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-INTERPOL).

³ Decisione (UE) 2021/1312 del Consiglio del 19 luglio 2021 che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-INTERPOL).